



***Comune di Cesano Maderno***  
***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA***

***approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 21 del 15.02.2024***

Indice

## **Titolo I Disposizioni generali**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 3 Misure a tutela del decoro urbano

## **Titolo II Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

### Capo I Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti

Art. 4 Questua

Art. 5 Consumo di bevande alcoliche

Art. 6 Consumo di sostanze stupefacenti/psicotrope

Art. 7 Prostituzione: divieto di contrattazione, esercizio adescamento

### Capo II Prevenzione di comportamenti che possono compromettere la pubblica incolumità

Art. 8 Getto di oggetti solidi e sostanze liquide e gassose

Art. 9 Attività potenzialmente pericolose o moleste

Art. 10 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 11 Sgombero della neve

### Capo III Comportamenti contrari al decoro urbano ed alla vivibilità della città

Art. 12 Bivacco

Art. 13 Espletamento di funzioni fisiologiche

Art. 14 Vasche e Fontane

Art. 15 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare

Art. 16 Pulizia di portici, cortili e pertinenze degli edifici in genere

Art. 17 Ornamento esterno agli edifici, manutenzione delle recinzioni

Art. 18 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico

Art. 19 Conduzione di animali in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso

Art. 20 Giochi in luogo pubblico

Art. 21 Artisti di strada

Art. 22 Negozi per soli adulti

## **Titolo III Tutela della quiete pubblica e privata**

Art. 23 Riposo ed occupazioni dei cittadini, schiamazzi

Art. 24 Suono delle campane, canti e richiami religiosi

## **Titolo IV Tutela dell'ambiente**

Art. 25 Giardini, parchi e aree verdi pubbliche

Art. 26 Corsi d'acqua e bacini idrici

Art. 27 Disposizioni sul verde privato

### **Titolo V Procedura relativa alle sanzioni**

Art. 28 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 29 Obbligo di sospendere attività connesse alla violazione

Art. 30 Sequestri cautelativi e confisca

Art. 31 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 Finalità**

Il Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle leggi vigenti, regola comportamenti e attività della vita quotidiana della cittadinanza al fine di assicurare la tutela del bene pubblico della sicurezza urbana, del decoro e della vivibilità della città, della convivenza civile, della fruibilità e della qualità degli spazi pubblici.

### **Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione**

Il Regolamento di Polizia Urbana, norma autonomamente, integra e concorre con norme autonome e speciali.

Per i fini di cui all'art. 1, regola le seguenti materie:

- Sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- Convivenza civile e pubblico decoro;
- Tutela della quiete pubblica e privata;
- Mestieri ed attività lavorative;
- Tutela dell'ambiente.

Il Regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio cittadino.

### **Art. 3 Misure a tutela del decoro urbano**

Per l'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del D.L. 14/2017 convertito nella legge 48/17 e ss.mm.ii. vengono individuate le seguenti aree urbane:

- a) centri storici cittadini, aggregati storici e palazzi storici come individuati dalla amministrazione comunale con apposito provvedimento;
- b) scuole, plessi scolastici, istituti di istruzione o di formazione, luoghi della cultura quali, ad esempio, cinema e teatri, fino ad un raggio di 200 metri da essi;
- c) parchi pubblici, centri sportivi ed aree comunque adibite a verde pubblico;
- d) aree dedicate ad eventi, sia periodici che occasionali, espressivi della cultura locale che attraggano, per la loro stessa natura, visitatori anche da località limitrofe quali: mercati, fiere, sagre, pubblici spettacoli ed altri eventi a questi assimilabili, autorizzate con autonomo provvedimento della amministrazione comunale;

e) aree di parcheggio serventi grandi e medie strutture di vendita, luoghi di cura, luoghi della cultura quali, ad esempio, cinema e teatri, luoghi di culto e loro pertinenze, cimiteri.

## **Titolo II - Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

### **Capo I - Prevenzione di comportamenti che possono favorire fenomeni devianti**

#### **Art. 4 Questua**

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- 1) chiedere l'elemosina in forma molesta e petulante;
- 2) chiedere l'elemosina accompagnandosi con minori, simulando disabilità.

Alla violazione di quanto previsto nel presente articolo consegue la confisca delle somme ottenute dalla questua.

#### **Art. 5 Consumo di bevande alcoliche**

In area pubblica o aperta al pubblico, anche in occasione di manifestazioni e/o eventi di cui all'art. 3 lett. d), è vietato consumare bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro o metallici (d'ora in poi lattine).

Il consumo di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro o lattine è consentito nelle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors et similia e negli spazi ed aree pubbliche la cui occupazione è autorizzata o concessa ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

In occasione di manifestazioni e/o eventi di cui all'art. 3 lett. d), all'interno dei pubblici esercizi ricompresi nell'area interessata, e nelle aree di loro pertinenza di cui al comma 2, è consentita la somministrazione in contenitori di vetro o di metallo. Gli esercizi adibiti alla ristorazione potranno somministrare bevande in contenitori di vetro ai propri clienti durante la consumazione dei pasti.

Gli esercizi somministranti bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine, utilizzabili all'esterno nelle aree di cui al primo comma, devono informare del divieto gli avventori, anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale e nelle aree esterne. Gli esercenti sono tenuti a vigilare adeguatamente affinché detti contenitori non vengano portati all'esterno di locali e delle aree annesse, ferma la responsabilità esclusiva in capo al trasgressore.

Gli esercenti sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p., è vietato permanere in luogo pubblico o aperto al pubblico sotto l'effetto di bevande alcoliche.

#### **Art. 6 Consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope**

Fatte salve le ipotesi di reato, ed in concorso con le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 ss.mm.ii., è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assumere o prepararsi al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope.

È altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto manifesto di suddette sostanze.

#### **Art. 7 Prostituzione: divieto di contrattazione, adescamento**

Fatte salve le ipotesi di reato, è vietato concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione sulla pubblica via ed in aree aperte ed accessibili al pubblico.

Nei medesimi luoghi è vietato assumere comportamenti finalizzati all'esercizio della prostituzione che turbino la moralità pubblica, il buon costume ed il pudore.

### **Capo II - Prevenzione di comportamenti che possono compromettere la pubblica incolumità**

#### **Art. 8 Getto di oggetti solidi e sostanze liquide e gassose**

Fatte salve le ipotesi di reato, è vietato gettare oggetti solidi, sostanze liquide o gassose in luogo pubblico o aperto al pubblico creando disturbo o pericolo per le persone (ad esempio bagnandole o imbrattandole).

#### **Art. 9 Attività potenzialmente pericolose o moleste**

È vietato il transito o l'attraversamento di luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio od agricoli potenzialmente pericolosi, non opportunamente smontati o protetti.

Senza le opportune precauzioni è vietato trasportare, caricare o scaricare, vetri, ferri, bastoni appuntiti ed ogni altro oggetto che possa causare pericolo per le persone e per gli animali.

È vietato esporre fuori dalle vetrine dei negozi oggetti taglienti od appuntiti o che possano comunque costituire pericolo per le persone e per gli animali. Ogni verniciatura fresca affacciante su aree pubbliche od aperte al pubblico, che possa entrare in contatto coi passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli.

### **Art. 10 Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

In tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale. È vietato il lancio di lanterne volanti e/o mongolfiere di carta, note anche come lanterne volanti cinesi.

Restano ferme le disposizioni relative all'inquinamento atmosferico e quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia di igiene e rifiuti.

In deroga a quanto sopra, in applicazione delle disposizioni regionali emanate in materia di inquinamento atmosferico, potranno essere autorizzati falò e fuochi in occasioni di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendari della tradizione popolare e culturale locale. Tali accensioni dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e delle eventuali prescrizioni, a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.

È fatto divieto a chiunque, anche attraverso attività lavorative, produrre fumi o esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

### **Art. 11 Sgombero della neve**

I proprietari di casa, gli inquilini ed i responsabili degli stabili che abbiano tetti, balconi o qualsivoglia struttura o sporgenza che aggetti sulla pubblica via, hanno l'obbligo di assumere ogni accorgimento utile ad evitarvi la caduta di neve o ghiaccio dalle loro proprietà.

Qualora, per fini di incolumità pubblica, si renda necessario provocare la caduta di neve o ghiaccio il frontista, ai soli fini dell'esecuzione dei lavori e per il tempo strettamente necessario, potrà delimitare l'area interessata alla caduta, avendo cura di adottare le opportune precauzioni di sicurezza ed avendo parimenti cura della successiva pulizia del sedime pubblico e della rimozione di quanto gettato.

Qualora si renda necessario, in caso di condizioni meteorologiche tali da far persistere al suolo neve o ghiaccio, il Sindaco può disporre, con ordinanza contingibile e urgente, che le persone individuate al primo comma, e comunque i frontisti, in solido o separatamente, provvedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- allo spalamento della neve lungo i marciapiedi o, qualora assenti, lungo una fascia di suolo adiacente il confine della proprietà, idonea al transito dei pedoni, avendo cura di non ostruire, e se del caso liberare, l'imbocco dei pozzetti;

- a spargere, sul marciapiede e sulle predette porzioni di suolo, materiale idoneo ad impedire lo sdruciolamento (sale, sabbia, segatura, ecc.).

Nel caso di condomini, l'amministratore è considerato soggetto obbligato in solido coi proprietari per le violazioni di cui al presente articolo.

È vietato lo scarico su suolo pubblico della neve spalata dalle proprietà private.

### **Capo III Comportamenti contrari al decoro urbano ed all'igiene**

#### **Art. 12 Bivacco**

A qualunque ora del giorno e della notte, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e sui marciapiedi, nelle piazze, nei larghi, sotto portici e fornici, ai piedi di monumenti o statue, sulle scalinate di luoghi di culto, è vietato bivaccare o accamparsi.

Su tutto il territorio comunale è vietato dimorare in tende, veicoli, baracche od altri ripari di fortuna.

#### **Art. 13 Espletamento funzioni fisiologiche**

Fatte salve le ipotesi di reato di cui all'art. 726 c.p., è vietato espletare i bisogni corporali di evacuazione fuori dai luoghi all'uopo adibiti.

Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

#### **Art. 14 Vasche e Fontane**

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È altresì vietato il loro utilizzo al fine di igiene personale e/o balneazione.

È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, fatta salva apposita autorizzazione della amministrazione comunale.

## **Art. 15 Comportamenti pregiudizievoli del decoro e della qualità degli spazi pubblici**

Fatte salve le ipotesi di reato, previste e punite dagli artt. 635 e 639 c.p., è vietato insudiciare, imbrattare o comunque deteriorare edifici pubblici o privati nonché parti o pertinenze degli stessi, ovvero strade, marciapiedi e piazzali come pure elementi di arredo urbano quali aiuole, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette e simili.

È del pari vietato salire, arrampicarsi e sedersi su monumenti, fontane, colonne, inferriate, recinzioni, pali e simili. È altresì vietato, sui predetti manufatti, collocare, appoggiare o incatenare velocipedi. Questi verranno rimossi e depositati in apposita area, verranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la proprietà previo pagamento della sanzione e delle spese di rimozione e custodia.

Ai sensi del vigente Regolamento di Igiene Urbana è vietato gettare o abbandonare al suolo piccoli e piccolissimi rifiuti quali ad esempio: pacchetti e mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, lattine, bottiglie ed ogni altro rifiuto assimilabile. Si applica la sanzione prevista del richiamato Regolamento di Igiene Urbana.

Fermo quanto previsto al comma precedente ed in concorso con quanto previsto dal vigente Testo Unico Ambientale, è altresì vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti o materie di qualsiasi specie.

Salvo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, è vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, il gettito di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.

L'attività di volantaggio è consentita, al di fuori delle carreggiate, esclusivamente verso persone fisiche, nelle cassette postali o nei raccoglitori all'uopo predisposti.

È vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta.

Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.

### **Art. 16 Pulizia di portici, cortili e pertinenze degli edifici in genere**

I portici, i cortili e più in generale le pertinenze degli edifici in genere devono essere mantenuti in stato di nettezza, a cura dei proprietari, degli inquilini e dei responsabili dello stabile, in solido tra loro.

### **Art. 17 Ornamento esterno agli edifici, manutenzione delle recinzioni**

Gli oggetti di ornamento (in via esemplificativa ma non esaustiva: vasi di fiori, gabbie per uccelli, sostegni per tende, ombrelloni da sole) e qualunque altro oggetto che sia posto sulle finestre e sui balconi deve essere assicurato in modo tale da impedire che possa cadere.

Fuori dalle finestre, dai terrazzi o dai balconi è vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni quando questi risultino in aggetto sulla pubblica via.

Le ringhiere ed i muri di cinta e le recinzioni, anche temporanee, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione, evitando, tra le altre cose, che punte o prominente taglienti o contundenti sporgano verso la pubblica via, od ogni altro luogo accessibile al pubblico.

Le siepi e le piante adiacenti alle recinzioni non devono sporgere da queste, recando intralcio o pericolo ai passanti, o rendendo malagevole il transito sui marciapiedi.

I proprietari o conduttori a qualunque titolo di immobili disabitati, non utilizzati o abbandonati devono aver cura che questi non versino in condizioni pregiudizievoli del decoro urbano e della pubblica incolumità. Devono altresì adottare ogni cautela, anche chiudendone gli accessi, affinché non vengano abusivamente occupati, non vi si verifichino indebite intrusioni e non vengano comunque utilizzati come luogo di attuazione di comportamenti devianti o criminali.

### **Art. 18 Modalità di esposizione delle merci all'esterno di negozi o su suolo pubblico**

Fatti salvi gli specifici regolamenti comunali in materia, è vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente insudiciare il suolo pubblico od i passanti, emanare odori nauseanti o molesti, intralciare il passaggio a persone non vedenti od in sedia a rotelle.

É altresì vietato esporre merci che offendano la pubblica decenza.

Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

## **Art. 19 Conduzione di animali in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 672 c.p. in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato:

- a) tosare, ferrare, strigliare e lavare animali;
- b) foraggiare gli animali salvo che in occasione di fiere o mostre di bestiame;
- c) nutrire animali allo stato libero, selvatici o randagi, o abbandonare alimenti loro destinati, fatte salve le norme inerenti le colonie feline di cui all'art. 105 n°7 L.R. 33/2009;
- d) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile o abbandonarvi animali;
- e) in qualunque modo danneggiare o distruggere gli sciami di api durante la sciamatura;
- f) al di fuori dell'aree all'uopo attrezzate, condurre i cani senza guinzaglio e museruola, secondo la normativa vigente. Si considerano come privi di guinzaglio o museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere;
- g) condurre i cani o altri animali non detenendo attrezzature o strumenti idonei per contenere e rimuovere gli escrementi;

È fatto obbligo di contenere e rimuovere gli escrementi e le minzioni degli animali condotti ad eccezione dei cani guida per non vedenti e per le persone disabili.

La violazione di cui alla lettera f) del primo comma è sanzionata ai sensi del vigente Regolamento d'Uso del Verde Pubblico in quanto compatibile.

Le disposizioni di cui alla lettera f) non si applicano ai cani utilizzati dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.

La violazione delle disposizioni previste dalle lettere c) e g) del primo comma e dal secondo comma è sanzionata ai sensi del vigente Regolamento d'Igiene Urbana.

I conduttori di animali, in solido con i proprietari, sono comunque tenuti, anche in area privata, a custodire animali in modo da non causare sporcizia, odori nauseanti od altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro di luoghi pubblici e private dimore.

Chiunque, a qualunque titolo, detenga animali di qualunque specie o razza, ha l'obbligo di vigilare ed adoperarsi affinché non procurino disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone con l'emissione di abbai, miagolii, latrati, guaiti, fischi, schiamazzi ed ogni altro verso tipico dell'animale detenuto.

### **Art. 20 Giochi in luogo pubblico**

Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività, anche con l'utilizzo di animali o giochi radiocomandati, che arrecano intralcio o disturbo alla collettività limitando contestualmente la fruizione delle medesime aree, come pure quelli che possano rappresentare fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti.

Sono vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità. Gli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco, possono essere sequestrati ai fini di confisca.

### **Art. 21 Artisti di strada**

Gli artisti di strada possono esibirsi nell'aree pedonali, senza recare intralcio alla circolazione pedonale ed al posizionamento di banchi di vendita o esposizione.

L'esibizione deve iniziare dopo le ore 09:00 e concludersi entro le ore 21:00. Nelle aree di cui all'articolo 3, lett. d), potrà concludersi alla cessazione dell'attività di vendita dei banchi se successiva alle ore 21:00.

L'esibizione deve riguardare attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione, della giocoleria e della prestidigitazione, comunque nel rispetto delle norme vigenti e del decoro dei luoghi.

Gli artisti di strada, per le loro esibizioni, non possono chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi predeterminati in denaro, affidandosi esclusivamente alla liberalità del pubblico.

Non è consentito:

- a) pubblicizzare le esibizioni;
- b) occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 4 metri quadrati;
- c) impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per il pubblico;
- d) vendere qualsiasi merce ed oggetto;
- e) speculare sull'altrui credulità.

È consentito l'utilizzo di strumenti di amplificazione di potenza non superiore a 5 watt, alimentati con batterie.

La Polizia Locale dispone la cessazione dell'esibizione qualora le presenti prescrizioni non vengano rispettate e può disporre la cessazione qualora si configurino condizioni tali per cui la prosecuzione della stessa possa recare intralcio o pericolo per gli astanti.

Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle presenti prescrizioni, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.

Della esibizione va data notizia, con utile anticipo, al Comando di Polizia Locale a mezzo e-mail.

In caso di molteplici richieste per la stessa area, farà fede l'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

### **Art. 22 Negozi per soli adulti**

La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio i prodotti messi in vendita.

Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

È vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita qualora per il suo contenuto offenda il pudore.

Della violazione di cui al comma 3 verrà trasmessa segnalazione agli uffici competenti per la copertura a spese del trasgressore.

## **Titolo III - Tutela della quiete pubblica e privata**

### **Art. 23 Riposo ed occupazioni dei cittadini, schiamazzi**

Sulle strade e nelle aree pubbliche è vietato schiamazzare, gridare, suonare o cantare recando disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone.

L'utilizzo di strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, anche nella privata dimora, deve avvenire senza arrecare disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone.

È vietato far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone; sono fatte salve le manifestazioni autorizzate e l'uso nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio.

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciar che si producano rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini.

Le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, quelle che abbiano carattere occasionale, se svolte da privati, a titolo di passatempo, hobby, o manutenzione periodica, non devono essere effettuate prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00.

Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- da lunedì a venerdì: dalle 08.00 alle 19.00;
- sabato, domenica e festivi: dalle 10:00 alle 19.00.

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione; devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti utili a ridurre la rumorosità delle attrezzature impiegate limitando le operazioni di maggior disturbo, a brevi periodi nell'arco della giornata.

Nei box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino rumori, esalazioni o fumi molesti verso luoghi pubblici o privati.

Ai dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, e a bordo degli autoveicoli, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti anche non continuati.

Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di manutenzione dei locali, nonché riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita:

- dal lunedì al venerdì: dalle 08:00 alle 19:00;
- sabato, domenica e festivi: dalle ore 10:00 alle 19:00;

Gli esecutori dei lavori dovranno comunque porre in essere idonee misure per contenere rumori molesti.

## **Art. 24 Suono delle campane, canti e richiami religiosi**

Il suono delle campane, i richiami alla preghiera ed ogni altra manifestazione del credo religioso che si esteri verso la generalità della cittadinanza con l'emissione di suoni, è proibita da tre ore dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi od osservate per inveterate consuetudini locali.

## **Titolo IV - Tutela dell'ambiente**

### **Art. 25 Giardini, parchi e aree verdi pubbliche**

Nei giardini, parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, come pure alle recinzioni, panchine, lampioni, alle vasche e fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocato a pubblico uso od ornamento.

È vietato entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio e segnalata da apposita tabellazione; è inoltre vietato transitarvi o sostarvi con veicoli a motore se privi di autorizzazione.

Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata, per sdraiarsi o coricarsi.

È vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa e, in generale, deturparli e danneggiarli.

È vietato usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli e danneggiarli; è altresì vietato fumare in prossimità di tali attrezzature e giochi.

Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi e delle cose a proprie spese.

Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.

Il presente articolo si applica in quanto compatibile con il vigente Regolamento d'uso del verde pubblico e con il regolamento per l'accesso, l'uso e la concessione degli spazi di palazzo e giardino Arese-Borromeo.

### **Art. 26 Corsi d'acqua e bacini idrici**

Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua e nei bacini idrici è vietato:

- fare il bagno;
- pescare;
- lavare veicoli, oggetti o animali;
- effettuare abluzioni o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
- versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
- lungo le rive stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo.

### **Art. 27 Disposizioni sul verde privato**

I proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di mantenerle in uno stato decoroso e privo di rifiuti provvedendo al taglio delle erbe, delle fronde, delle ramaglie, alle opportune potature, al fine di evitare la proliferazione di piante, insetti ed animali infestanti ed ogni altro pericolo per la salute pubblica.

Al fine di contrastare la diffusione di allergie, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree agricole, aree verdi e di aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di Enti Pubblici e Privati, per quanto di rispettiva competenza, è fatto obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia, sulle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia. Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione del polline.

## **Titolo V - Procedura relativa alle sanzioni**

### **Art. 28 Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.

Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere esercitate in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, da Associazioni convenzionate con l'A.C. aventi i requisiti di cui all'art. 57 c.3 e art. 55 del C.P.P.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste, secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni.

Qualora non diversamente determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del medesimo articolo, è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, tenuto conto della gravità della violazione, e ne è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o al doppio del minimo edittale, se più favorevole.

Quando una violazione del regolamento sia riferita a comportamenti sanzionati anche da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite. Qualora la predetta violazione configuri anche la lesione del bene giuridico tutelato dal presente Regolamento, si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.

In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

#### **Art. 29 Obbligo di sospendere l'attività connesse alla violazione.**

Qualora la violazione sia connessa con l'esercizio di un'attività soggetta ad autorizzazione od atto equipollente trovano applicazione gli articoli 17, 17 bis, ter, quater, quinquies e sexies del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 30 Sequestri cautelativi e confisca**

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81 le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all'autore della violazione.

Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della L. 689/81.

#### **Art. 31 Abrogazione di norme ed entrata in vigore**

È abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 28 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione, prevista da regolamenti ed ordinanze comunali, contrarie od incompatibili con le norme del presente regolamento.

Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente regolamento che risultino in contrasto od incompatibili con norme nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e dopo la pubblicazione nei termini di legge.